

Pubblicato il 28/05/2021

N. 01329/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01616/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2020, proposto da:

Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino ed Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Annalaura Lettieri in Salerno, via dei Greci n. 5;

contro

Ministero della Giustizia - Procura Generale della Repubblica Presso la Corte di Appello di Salerno, e Ministero della Giustizia –Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, personale e Servizi– non costituiti in giudizio;

Ministero della Giustizia – Procura Generale della Repubblica di Salerno, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, corso Garibaldi 103;

per l'annullamento

della delibera, recante l'aggiudicazione in favore di **Europolice** s.r.l. del “Servizio di Vigilanza Armata degli edifici A – B – C –D- E – F liv. 1 e 2, aree esterne gestione sale di controllo (edifici A – D) della Cittadella Giudiziaria di Salerno”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di **Europolice** S.r.l. e del Ministero della Giustizia -Procura Generale della Repubblica di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, mediante Teams, ai sensi dell'art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;

FATTO e DIRITTO

La Stazione Appaltante, nel corso di identica procedura di gara cui partecipava la società in epigrafe, disponeva l'esclusione della ricorrente per omissioni di informazioni rilevanti, impugnata dinanzi a questo TAR che definiva il giudizio con sentenza n. 674 del 17.06.2020, di rigetto del ricorso, successivamente gravata in appello. Successivamente, la Stazione Appaltante indiceva una nuova gara per il medesimo servizio di vigilanza armata da eseguirsi nella Cittadella Giudiziaria di Salerno e, con nuovo giudizio instaurato dinnanzi a questo TAR, la società in epigrafe impugnava la nuova procedura, poi definita con sentenza 1515/2020. Avverso le pronunce proponeva appello dinnanzi al Consiglio di Stato. Nelle more, la stazione appaltante emetteva la delibera, non conosciuta nè comunicata, recante l'aggiudicazione in favore di **Europolice** s.r.l. del “Servizio di Vigilanza

Armata degli edifici A – B – C –D- E – F liv. 1 e 2, aree esterne gestione sale di controllo (edifici A – D) della Cittadella Giudiziaria di Salerno”; avverso la quale, unitamente a tutti gli atti connessi e presupposti, insorge la società de qua, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso notificato il 4.12.2020 e depositato il 9.12.2020, assistito da una serie di censure di illegittimità, di seguito sintetizzate:

1-6)ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DELL'ART. 80, CO. 5, LETT. C) E C BIS),

D.LGS. 50/2016. VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 6. ASSENZA DEI

PRESUPPOSTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ. PERPLESSITÀ. VIOLAZIONE DI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

La parte ricorrente si duole dell'illegittimità derivata dell'atto gravato, mutuata dai vizi legati all'avvenuta sua esclusione; per cui, nei sei motivi di ricorso, ripropone sostanzialmente le censure articolate nel ricorso RG 2020/1014, fondati, principalmente, sull'inosservanza dell'art. 80 D.Lgs.50/2016, oltre che delle linee guida ANAC, ritenendo illegittima l'esclusione motivata su un'omissione informativa, che, secondo l'assunto attoreo, è irrilevante nel giudizio concreto di affidabilità e di serietà professionale.

7) VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 2014/24/UE DIRETTIVA APPALTI NONCHÉ DEL

D. LGS. N. 50/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EUROUNITARI IN MATERIA DI

CONCORRENZA, TRASPARENZA, NON DISCRIMINAZIONE E PARITÀ DI TRATTAMENTO NELLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE PER COME INTERPRETATI DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E E DALLA GIURISPRUDENZA NAZIONALE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 30, CO.1, E 36, CO. 1, DEL D.LGS. N.

50/2016; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DISCRIMINATORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO E PERPLESSITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

La ricorrente si duole del fatto che la stazione appaltante abbia indetto la nuova procedura di gara, limitando in maniera ingiustificabile l'invito ai soli operatori aventi sede operativa e legale a Salerno, introducendo così un'irragionevole limitazione territoriale in contrasto con i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, nonché con i principii di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nella partecipazione alle procedure di gara. La ricorrente rimarca, altresì, che con specifico riferimento agli appalti in materia di servizi di vigilanza, ai fini della più ampia partecipazione alle gare d'appalto, è possibile per un operatore economico partecipare a una procedura di gara purché in possesso di licenza prefettizia, anche se per ambito territoriale diverso da quello in cui deve svolgersi il servizio, confermando così l'esigenza di libera concorrenza anche nel settore della vigilanza.

8. ECCESSO DI POTERE SUB SPECIE DI CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. SVIAMENTO. PERPLESSITÀ. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La ricorrente insiste sui profili di illegittimità, legati ad una certa contraddittorietà dell'azione amministrativa.

In data 15.12.2020 si costituisce il Ministero della Giustizia, con memoria di stile.

In data 17.12.2020 si costituisce il controinteressato, depositando documentazione e memoria, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.

Nell'udienza pubblica del 26 maggio 2021, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Agli atti risulta depositata la nota del 4.05.2021, con la quale la parte ricorrente comunica quanto segue: “considerato che il Consiglio di Stato con Sentenza n. 2838/2021 del 8 aprile 2021 ha respinto gli appelli proposti dalla Cosmopol s.p.a. aventi a oggetto la medesima gara; ...dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo impugnato atto consequenziale a quelli oggetto dei giudizi definiti”.

E tanto basta al Collegio per addivenire ad una pronuncia di improcedibilità, stante il mutato assetto relazionale di interessi tra amministrazione e privato.

Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso improcedibile.

Condanna la parte ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, delle spese di giudizio che si liquidano nella somma di euro 1.500, oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Paolo Severini, Consigliere

Gaetana Marena, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gaetana Marena

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO